

MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – RIFORMA 2.1 – SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La Riforma 2.1 ha l'obiettivo di:

- superare i problemi causati dall'assenza di una politica nazionale di contrasto al dissesto idrogeologico;
- procedere alla semplificazione delle procedure per finanziare gli interventi, partendo dalla revisione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015 e dal rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari;
- migliorare le capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale;
- sistematizzare i flussi informativi e l'interoperabilità dei diversi sistemi informatici.

L'entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico inizialmente era prevista per giugno 2022, ma il traguardo è stato raggiunto nel terzo trimestre del 2021, con la conversione in legge del decreto.

Il [decreto legge 77 del 2021](#) introduce, con l'articolo 36-ter, la denominazione di *Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico* per i commissari straordinari competenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, a cui viene attribuita la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Inoltre, si precisa che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico, tra i quali anche quelli previsti e finanziati dal PNRR, sono qualificati come opere prioritarie, di preminente interesse nazionale.

Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) è tenuto a trasmettere, nella Relazione annuale al Parlamento da presentare entro il 30 giugno, anche l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione, come previsto dall'articolo 36-ter comma 4. Da segnalare anche le disposizioni previste dai commi da 10 a 14, sullo snellimento delle procedure per realizzare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando anche norme in materia di esproprio per pubblica utilità.

I successivi commi da 15 a 19 introducono disposizioni per la interoperabilità e la razionalizzazione tra i diversi sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti e degli investimenti correlati alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Ai sensi del comma 20 si precisa che tali disposizioni non si applicano in caso di emergenza nazionale, in cui valgono le disposizioni del Codice di protezione civile.

Occorre evidenziare che l'articolo 36 del medesimo decreto legge introduce semplificazioni in materia di *economia montana e forestale*. Ai sensi del comma 1, le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica e forestale in aree montane e collinari ad alto rischio di frana e alluvione sono esentate dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico.

Il decreto legge 80 del 2021¹ introduce, con l'articolo 17-*octies*, le misure per l'accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale.

In particolare, viene innovata la disciplina precedente relativa alla delega di funzioni al soggetto attuatore da parte dei presidenti di Regione in veste di commissari di governo per il dissesto idrogeologico. L'articolo stabilisce, fino alla conclusione del PNRR, il rafforzamento del contingente di personale non dirigenziale presso ogni commissario, fino a un massimo di 200 unità nazionali per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021² abroga le disposizioni del precedente dPCm del 28 maggio 2015, aggiornando criteri, modalità ed entità delle risorse per il finanziamento degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e snellendo la programmazione di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Nello specifico, il decreto prevede:

- riduzione dei tempi per la selezione degli interventi, con chiara definizione delle tempistiche di massima per ciascuna fase;
- garanzia, in tempi brevi, della coerenza con le pianificazioni di bacino, in conformità alla Direttiva alluvioni (2007/60/CE) e alla Direttiva quadro acque (2000/60/CE), mediante preventivo parere dell'Autorità di bacino distrettuale;
- rafforzamento del coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, con una più chiara individuazione dei soggetti competenti per ciascuna fase e la modifica della piattaforma ReNDiS.

¹ Decreto legge 80 del 9 giugno 2021

² Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021

Riferimenti normativi	Direttiva alluvioni (2007/60/CE) Direttiva quadro acque (2000/60/CE); Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021; Decreto legge 77 del 2021, legge di conversione 108 del 2021; Decreto legge 80 del 2021, legge di conversione 113 del 2021
Tag	PNRR; transizione ecologica; Missione 2; Componente 4; dissesto idrogeologico; rischio idrogeologico; commissario di governo; economia montana e forestale; MiTE; piattaforma ReNDIS; DNSH
Glossario	PNRR; Missione; Componente; Autorità di bacino distrettuale; Distretto idrografico; Dissesto idrogeologico; ReNDiS; DNSH